

Analisi e commenti

Modello Redditi Pf 2020 - 4 nuove detrazioni e deduzioni

19 Marzo 2020

Nello specifico, viene tracciata una disamina approfondita delle agevolazioni, con particolare attenzione alle nuove spese per le quali spetta la detrazione al 50 per cento



Analisi particolareggiata del **quadro RP**, e le sue varie sezioni, aggiornati per contenere righe appositamente dedicati alle nuove spese. Istruzione, erogazioni liberali, riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, mantenimento dei cani guida queste le spese per le quali

spetta la detrazione.

Spese per cui spetta la detrazione del 19%

Una novità riguarda l'incremento delle spese di istruzione da indicare nella colonna 1 dei righe da RP8 a RP13.

In particolare, per l'anno d'imposta 2019, l'importo della detrazione da 786 euro è innalzato a 800 euro.

Codice "12" - Detrazione spese di istruzione

Con questo codice si indicano l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62/2000, per un importo annuo non superiore a **800**

euro per ciascun alunno o studente.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso (articolo 15, comma 1, lettera a), del Tuir, introdotta dall'articolo 1, comma 617, della legge n. 232/2016).

La **sezione II** del **quadro RP** accoglie, da quest'anno, per la deduzione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il residuo della deduzione del modello Redditi Pf 2019/2018 non utilizzato.

L'articolo 83, comma 2, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

E' stata inserita, nella **sezione II**, del **rigo RP36** composto da tre colonne, la prima per la deduzione ricevuta, la seconda per la deduzione propria e la terza per la somma delle due colonne, la **colonna 4** "Importo residuo RPF 2019".

Il socio può dedurre dal proprio reddito l'ammontare degli oneri di cui all'articolo 83, comma 2, del Dlgs n.117/2017, trasferitogli dalla società trasparente riportandolo nella **colonna 1** (deduzione ricevuta).

Nella **colonna 2** (deduzione propria) va riportato l'importo delle erogazioni liberali effettuate.

Nella **colonna 3** va indicata la somma dell'importo indicato nella colonna 1, il minore tra RP36 colonna 2 ed il 10 per cento di RN1 colonna 1 e il residuo del periodo d'imposta precedente (Importo residuo RPF 2019).

Nella colonna 4 (importo residuo RPF 2019) va riportato l'importo riportato nel rigo 153 del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) del Modello 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Modello Redditi Pf 2019.

Esempio: il contribuente ha effettuato un'erogazione liberale a un organizzazione di volontariato pari a 500 euro (colonna 2) nell'anno d'imposta 2019 e possiede un residuo di deduzione del periodo precedente pari a 500 euro (importo presente nel rigo RN47, colonna 37 del modello Redditi Pf 2019). Il contribuente intende dedurre tale importo dal reddito complessivo di 10.000 euro.

	Deduzione ricevuta	Deduzione propria	totale importo rigo RP2020 (col. 1 + col. 2)	importo residuo RP2019
RP36 Erogazioni liberali in favore delle Onlus, CVL e APS		500	500	500

L'importo dell'erogazione può essere dedotto (RN3 oneri deducibili) per l'intero importo di 1.000 euro.

QUADRO RN	RN1	RISORSO COMPLESSIVO	Importo complessivo per oneri deducibili (col. 1) (RN1)	Colonna per oneri deducibili (col. 2) (RN2)	Importo complessivo per oneri deducibili (col. 3) (RN3)	Importo complessivo per oneri deducibili (col. 4) (RN4)
RN2	Deduzione per abitazione principale					
RN3	Importo complessivo per oneri deducibili					10.000,00
RN4	Importo complessivo per oneri deducibili					2.070,00

Qualora l'importo della deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Il residuo di deduzione per erogazione liberale che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va indicato, nella sezione "Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni", al rigo RN47 col. 37 e/o colonna 38.

Start up RFF 2018 (RN19)	Start up RFF 2019 (RN20)	Start up RFF 2020 (RN21)
Spese sanitarie (RN23)	Caso (RN24, col. 1)	Occup. (RN24, col. 2)
Fondi (RN24, col. 3)	Medicazioni (RN24, col. 4)	Albergo (RN24, col. 5)
Ded. start up RFF 2020	Restituzione somme (RP23)	Ded. Engag. Liberi (RP20)
Ded. Engag. Liberi (RP20)	Engag. sportive (RP 2020)	Bonifici anti-sismici (RP 2020)

Spese per le quali spetta la detrazione del 50%

Un'ulteriore novità riguarda la **sezione III** - Spese ed oneri per i quali spetta la detrazione del 50 per cento - che accoglie la detrazione per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva") e per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Sezione III C	Spese contributive o colabore per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
RP56	Contributo		Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
RP57	Spese oneri installabili ristrutturati		Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B		Anno	Importo IVA pagato	Importo rata
RP60	TOTALE RATE				

Le agevolazioni prevedono una detrazione del 50% e sono state inserite in un unico rigo, **RP56**, con la previsione di appositi codici.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta
- nella **colonna 4** l'importo della rata

Sezione III C	Spese contributive o colabore per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
RP56	Contributo		Anno	Spesa sostenuta	Importo rata

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 % sono i seguenti:

- **"1"**- per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione ("pace contributiva")

Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per

conto dell'assicurato stesso.

La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione unica 2020.

- **"2"** per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.

Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3mila euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (articolo 5 o articolo 116 del Tuir) di cui il dichiarante è socio, nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo della spesa, sostenuta nel medesimo anno di colonna 6 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, nella **colonna 5**, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per

ciascuno di esse avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8.

Ulteriore novità riguarda l'incremento della detrazione anche per le spese di mantenimento dei cani guida di cui al **rigo RP82**.

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barra la casella)

La casella va barrata per fruire della detrazione forfetaria che da 516,46 euro (periodo d'imposta 2018) è stata innalzata a mille euro (periodo d'imposta 2019).

La detrazione è riportata nel rigo **RN17** colonna 2.

continua

La **prima** puntata è stata pubblicata martedì 4 febbraio

La **seconda** puntata è stata pubblicata mercoledì 4 marzo

La **terza** puntata è stata pubblicata mercoledì 11 marzo

di

Nunziata Fusco

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/modello-redditi-pf-2020-4-nuove-detrazioni-e-deduzioni>